



Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Registro generale delle determinate n. _____ del _____

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 115 del 06/12/2022

OGGETTO: Ritiro in autotutela della determinazione n. 111 del 30/11/2022 e dell'Avviso pubblico per la nomina dell'OIV

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con delibera di G.C. n. 145 del 06/12/2022, immediatamente esecutiva, sono stati rettificati gli indirizzi forniti in merito alla nomina del Nucleo di valutazione, posto che, con la precedente delibera di G.C. n. 138 del 24/11/2022 è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa il compito di nominare l'OIV monocratico;

- nelle more, con determinazione n. 111 del 30/11/2022, la sottoscritta Responsabile ha avviato la procedura di nomina, approvando il relativo avviso e gli altri allegati;
- l'avviso e gli altri allegati sono stati pubblicati in data 30/11/2022 sull'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale della Performance;
- la scadenza per presentare le candidature è stato fissato per il giorno 7/12/2022 alle ore 12:00;

Premesso ancora che, con la delibera di G.C. n. 145 del 06/12/2022, si è demandato alla sottoscritta il compito di ritirare in autotutela gli atti adottati per la procedura di nomina dell'OIV pubblicata in data 30/11/2022, e, al contempo, sono stati impartiti nuovi indirizzi e criteri direttivi per indire la procedura diretta alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico;

Precisato, in particolare, che:

- la delibera di G.C. n. 138/2022 ha dato attuazione alla deliberazione di G.C. n. 66 del 07/12/2010 con il quale fu approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Organismi Indipendente di Valutazione";
- con la delibera di G.C. n. 138/2022 non si è tenuto conto che, con la successiva deliberazione di G.C. n. 19 del 07/03/2014 avente ad oggetto "Regolamento per Disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione: Modifica", questo Ente ha modificato la disciplina regolamentare per la nomina dell'OIV approvata con la delibera di G.C. n. 66/2010, nel senso che la stessa deve intendersi riferita al Nucleo di Valutazione Monocratico e non più all'OIV;

- con la delibera di G.C. n. 19 del 07/03/2014, inoltre, si è stabilito che il nucleo monocratico di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) *Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini della Comunità economica europea.*
- b) *Divieto di nomina: il componente non può essere nominato tra coloro che, nel territorio dei comuni limitrofi, rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti.*
- c) *Non possono essere altresì nominati soggetti che abbiano:*



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- *rapporti di parentela con i componenti gli organi del territorio dei comuni limitrofi, ed il relativo personale dipendente;*
 - *subito provvedimento di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche;*
 - *superato la soglia dell'età pensionabile;*
- d) *Conoscenze informatiche: il componente dovrà avere buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.*

Acclarato che, alla luce di quanto sopra, presso il Comune di Atrani è stato istituito, ed è quindi ad oggi operante, il Nucleo di Valutazione e non l'Organismo Indipendente di Valutazione;

Richiamato l'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990, secondo cui: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"* (comma 1);

Ravvisata la sussistenza dei requisiti sopra menzionati, posto che:

- in giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui: *"...la revoca di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria definitiva (...), seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela"* (TAR Lazio, Roma, sez. III, 27/10/2022, n. 13921; TAR Napoli, sez. V, 01/06/2022, n. 3741; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 13.12.2021, n. 1861, TAR Napoli, sentenze n. 5168/2021 e n. 5027/2020).
- la procedura avviata non è ancora conclusa e il termine della presentazione delle candidature non è ancora scaduto; pertanto non è sorta alcuna posizione giuridica tutelata o qualificata;
- risulta rispettato il termine ragionevole nell'esercizio del potere di autotutela, fissato dalla norma sopra richiamata in 12 mesi;
- sussiste l'interesse pubblico al ritiro in autotutela degli atti in questione in quanto questo Ente è sprovvisto di OIV, tenuto conto che, con la deliberazione di G.C. n. 19 del 07/03/2014, è stato introdotto (ed è ad oggi operante) il Nucleo di Valutazione monocratico;
- sussiste altresì l'opportunità a mantenere il Nucleo di Valutazione, in quanto, così come indicato nella deliberazione di G.C. n. 145 del 06/12/2022, tale organo è espressione dell'autonomia organizzativa di questo Ente ed è maggiormente rispondente alle caratteristiche di questo Comune, in quanto più adatto alle modeste dimensioni di questo Ente e all'esiguo contingente di personale in dotazione; il Nucleo di Valutazione, peraltro, è soggetto ad una disciplina maggiormente confacente alle ridottissime dimensioni demografiche dell'Ente e pertanto più rispondente alle esigenze e alle caratteristiche di questa Amministrazione;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esercizio del potere di autotutela impone il rispetto del principio del *contrarius actus*, in forza del quale *"la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme (anche pubblicitarie) e seguendo le stesse procedure dell'atto modificato o*



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
 Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



ritirato (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2306/2007; vedi anche V, n. 5740/2011), e che, pertanto, nei casi di modifica o rettifica del bando, l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento gemello, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale” (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 09/09/2021, n. 6240);

Tenuto conto che gli Enti Locali hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, potendo, nell'ambito della propria autonomia, demandare ad altri organi lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 150/2009;

Ribadita l'opportunità, così come espresso con la delibera di G.C. n. 145/2022, **di** mantenere l'assetto organizzativo sopra richiamato e impresso con la deliberazione di G.C. n. 19 del 07/03/2014, vale a dire il Nucleo di Valutazione monocratico, in quanto più adatto alle modeste dimensioni di questo Ente e dell'esiguo contingente di personale in dotazione;

Acquisiti i pareri preventivi di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990;

DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di ritirare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990, la determinazione n. 111 del 30/11/2022 con cui la sottoscritta Responsabile ha avviato la procedura di nomina dell'OIV, approvando il relativo avviso e gli altri allegati, per le ragioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate e riportate;
3. di ritirare altresì in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990, l'avviso pubblico per la nomina dell'OIV ed i relativi allegati, pubblicati sull'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale della Performance;
4. di dare comunicazione dell'annullamento ai soggetti sinora intervenuti nella selezione e sul sito istituzionale della procedura avviata con il precedente avviso pubblico;
5. di indire, con successivo atto, la procedura di nomina del Nucleo di Valutazione;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luigia Francesca Romano e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.

Il responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Luigia Francesca Romano



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs n.267/2000 il responsabile dell'area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Luigia Francesca Romano

In assenza del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00, il Segretario Comunale appone alla determinazione il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Cristian Formica

La presente determina è trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Luigia Francesca Romano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Numero pubblicazione all'Albo Pretorio _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Luigia Francesca Romano



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it

